

STATUTO DELLA PRO LOCO SOVICO⁽¹⁾

Associazione non riconosciuta come persona giuridica

ART. 1 - COSTITUZIONE

L'anno 2011 il giorno 3 del mese di ottobre si sono riuniti, presso la Sala Civica del Comune di Sovico i componenti dell'Assemblea Costituente, riportati nell'elenco in calce al presente Statuto i quali convengono e stipulano quanto segue:

1. È costituita tra essi una associazione denominata "Pro Loco Sovico".
2. La sua sede sociale, è ubicata in Sovico, provvisoriamente in p.zza E.Frette n. 1 e l'eventuale trasferimento per esigenze operative ed organizzative non comporta modifiche al presente Statuto;
3. Esclusa ogni finalità di lucro, l'associazione ha lo scopo di cui al successivo art. 4 del presente Statuto.
4. La quota di iscrizione dei Soci viene determinata dall'Assemblea dei soci . I soci Onorari ed i Soci Aggregati non sono assoggettati ad alcuna quota di iscrizione.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto costitutivo e nell'allegato Statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

ART. 2 È CARATTERISTICHE

- a) La Pro Loco Sovico è una associazione su base volontaria di natura privatistica, apartitica, senza scopo di lucro ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione della fruizione . in termini di conservazione - delle realtà e delle potenzialità turistiche-

¹ Aggiornato al 7/4/2014

culturali-artistiche-storiche-sociali-enogastronomiche del territorio in cui opera e della comunità che su esso risiede, onde promuoverne la crescita sociale;

- b) Per il perseguimento dei fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati;
- c) In caso di particolari necessità può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati;
- d) Svolge le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

ART. 3 È DURATA E LIMITI GIURISDIZIONALI

La durata della Pro Loco Sovico è illimitata ed i limiti giurisdizionali coincidono con quelli del Comune di Sovico.

Comunque, esclusivamente per l'eventuale realizzazione di progetti e/o interventi sovracomunali, può operare anche fuori del territorio comunale in cui è costituita, a condizione però che intercorrano preventivi accordi con le Pro Loco coinvolte nei progetti e/o interventi, ovvero . ove trattasi di territori sprovvisti di Pro Loco - con le Amministrazioni Comunali interessate.

ART. 4 È COMPITI E OBIETTIVI

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 . lett. a), la Pro Loco Sovico, in via esplicativa e non esaustiva:

- a) svolge opera di aggregazione delle persone e degli Enti che, a titolo volontaristico, condividono i principi e le finalità dell'Associazione e intendono impegnarsi per la loro realizzazione;

- b) svolge e/o promuove ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la tutela delle risorse del territorio e della collettività insediatavi, diffondendone i risultati per una loro rispettosa fruizione;
- c) fa opera di educazione e di formazione sui temi della storia, della geografia, delle usanze, delle tradizioni, dell'arte, della cultura locale, ivi compresa la collaborazione alla crescita di idonee professionalità;
- d) organizza manifestazioni in genere e . in particolare- convegni, incontri, fiere, escursioni, il tutto finalizzato alla promozione della comunità e del suo sviluppo sociale, incentivando la consapevolezza a partecipare alla vita collettiva;
- e) opera per la diffusione delle problematiche ambientali e per la formazione di una specifica sensibilità, con particolare riferimento alle realtà locali. Tali azioni saranno rivolte specialmente ai giovani, in collaborazione anche con le Istituzioni Scolastiche;
- f) sensibilizza la collettività verso lo sviluppo e la crescita dell'attività turistica, rivolta sia all'ambito locale che alle realtà esterne, soprattutto in termini di qualità, attivandosi anche per la costituzione di Uffici Informazioni e Accoglienza Turistica;
- g) promuove e partecipa ad azioni di tutela in ogni sede e in ogni grado, ivi comprese le sedi amministrative e giudiziarie.

ART. 5 È SOCI

- a) I Soci della Pro Loco Sovico si distinguono in :
 - Soci effettivi: la qualifica di **Socio Effettivo** viene acquisita all'atto del normale versamento della quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Detta quota, pena la decadenza dell'iscrizione, deve essere versata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di iscrizione all'Associazione o, per i rituali rinnovi, entro il 31 marzo di ogni anno sociale;

- Soci Benemeriti: la qualifica di %Socio Benemerito+ viene acquisita da coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie ritenute di particolare rilevanza dal Consiglio di Amministrazione.
- Soci Onorari: la qualifica di %Socio Onorario+ può essere conferita a quelle persone eminenti nelle discipline ambientali, architettoniche, urbanistiche, mediche, giuridiche ed economiche cui la Pro Loco Sovico, su delibera del Consiglio di Amministrazione, crede conveniente tributare tale investitura.

Possono essere Soci Onorari:

- alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento;
- persone che abbiano reso segnalati servizi alla Pro Loco Sovico.

Il riconoscimento è perpetuo ed essi sono esenti dal pagamento della quota annua.

- Soci Aggregati: la qualifica di %Socio Aggregato+ viene acquisita da studenti universitari e studenti delle scuole medie superiori, anche se minorenni, che dimostrino interesse agli scopi della Pro Loco. Essi fanno parte dell'Associazione sotto la diretta responsabilità di un %Socio Effettivo+ o %Socio Benemerito+ o %Socio Onorario+ presentatore. Non hanno diritto di voto nelle Assemblee, non possono essere elette alle cariche previste per i Soci. Non pagano alcun contributo, salvo quelli stabiliti in quanto frequentatori di attività previste a titolo oneroso (lezioni, seminari, viaggi ecc.)

- Soci ~~%Sodalizi Associati#~~ la qualifica di ~~%Sodalizi Associati+~~ viene conferita alle realtà associative organizzate che vogliono aderire in quanto tali. L'adesione comporta comunque, in sede assembleare, un solo voto per iscrizione;

L'iscrizione alla Pro Loco Sovico è aperta a tutti i cittadini residenti nel Comune e a coloro che, non residenti, operino per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

b) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

c) Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione accompagnata dalla ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della prevista quota associativa e dalla dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si ripropone e l'impegno di approvarne Statuto e Regolamenti.

Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione; entro i termini sopraindicati, la mancata accettazione deve essere adeguatamente motivata con restituzione della quota versata, mentre l'assenza di comunicazione sottintende l'accettazione dell'istanza.

d) Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio di Amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso.

- e) La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione in caso di indegnità del Socio per incompatibilità con l'attività dell'Associazione o in caso di indegnità per attività pregiudizievole alla Pro Loco. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui non si condivida le ragioni dell'esclusione, l'escluso ha diritto di far riesaminare la sua posizione dall'Assemblea Generale dei Soci. In tal caso l'iscrizione si intende sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea.
- f) L'appartenenza alla Pro Loco Sovico ha carattere libero e volontario e, salvo quanto previsto all'art. 2 . lett. c) del presente Statuto, le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite.
- g) Non esistono Soci di diritto.

6 È DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- a) Tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in cui l'Assemblea viene convocata, fatta eccezione per i Soci Onorari, per i quali vale quanto previsto al precedente art. 5 . lett. a), hanno diritto di assistere alle Assemblee %Ordinarie+e %Straordinarie+. Inoltre hanno diritto di voto e ad essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco a condizione che all'atto della convocazione dell'Assemblea abbiano almeno 6 (sei) mesi di anzianità di iscrizione ed abbiano compiuto il 18° anno di età.

I Soci della Pro Loco Sovico hanno diritto di:

- ricevere la tessera sociale della Pro Loco,
- frequentare i locali della Sede Sociale,

- ricevere le pubblicazioni della Pro Loco,
 - beneficiare delle facilitazioni connesse alle attività promosse od organizzate dalla Pro Loco di appartenenza, ovvero di quelle contemplate da eventuali convenzioni a favore dei Soci che la Pro Loco può stipulare direttamente o acquisire associandosi ad altre associazioni.
- b) Tutti i Soci hanno il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e le risoluzioni prese dagli organi rappresentativi secondo le competenze statutarie, oltre che tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne, che con altri enti e con terzi;
 - versare la quota sociale nei termini previsti dal precedente punto 5 . lett.a);
 - non operare in concorrenza con le attività della Pro Loco.

ART. 7 È ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi della Pro Loco Sovico:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio di Amministrazione,
- c) il Presidente,
- d) il Vice Presidente,
- e) il Segretario,
- f) il Tesoriere,
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti,

Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 8 È ASSEMBLEA DEI SOCI

- a) L'Assemblea dei Soci, organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti gli aderenti alla Pro Loco Sovico in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6 . lett. a);
- b) l'assemblea, per le decisioni di sua competenza, si riunisce almeno due volte l'anno: entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- c) eccezion fatta per l'elezione delle cariche sociali, la cui Assemblea dovrà essere convocata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, tutte le altre Assemblee, i cui termini vanno stabiliti congiuntamente dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione, vengono indette con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Nello stesso saranno indicati data, ora, luogo, ordine del giorno; la consegna agli interessati avverrà a mano o a mezzo servizio postale o e-mail;
- d) sia in sede ordinaria sia straordinaria, l'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, ovvero da almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica, ovvero ancora dal Collegio dei Revisori dei Conti. Resta comunque inteso che in presenza delle alternative di cui sopra, il Presidente, anche se dissenziente o dimissionario, ha l'obbligo legale di convocare l'Assemblea. E di fatto è personalmente responsabile nei confronti dei terzi, qualora dalla sua inazione derivino dei danni;
- e) in sede ordinaria l'assemblea è regolarmente costituita . in prima convocazione - con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi

diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, è valida, qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto.

Sia in prima convocazione sia in seconda convocazione, l'Assemblea delibera a maggioranza di voti;

- f) in sede straordinaria l'Assemblea è regolarmente costituita . in prima convocazione - con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza;
- g) sono ammesse deleghe di voto da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. È vietato il cumulo delle deleghe nel numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza;
- h) normalmente l'Assemblea vota per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In tal caso il Presidente può scegliere tre scrutatori tra i presenti;
- i) all'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente dell'Associazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, ivi compresi quelli supplenti;
- fissare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'entità delle annuali quote associative;
- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

- approvare i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
 - deliberare sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto,
 - deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi;
 - deliberare su ogni argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione,
- in sede straordinaria
- deliberare sulle modificazioni del presente Statuto;
 - deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
 - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione,
- l) delle riunioni assembleari viene redatto verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, qualora vi siano votazioni a scrutinio segreto;
- m) le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati previa affissione nella sede sociale.

ART. 9 È CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a) La Pro Loco Sovico è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 9 (nove) membri, compreso il Presidente come determinato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso;

- b) Dura in carica 4 (quattro) anni e tutti i membri sono rieleggibili;
- c) In caso di dimissioni o decesso di un membro del Consiglio di Amministrazione subentra il Socio che nell'ultima Assemblea elettiva è risultato il primo dei non eletti. Nel caso di due o più Soci a parità di voti, la scelta cadrà sul socio che vanta una maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. In mancanza di questo, il Consiglio di Amministrazione provvederà a cooptare un nuovo membro in possesso dei voluti requisiti, sottoponendo la decisione a ratifica della successiva Assemblea ordinaria. Solo nel caso che la vacanza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia contemporanea e riguardi la metà più uno degli stessi, l'intero Consiglio di Amministrazione sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- d) il Consiglio di Amministrazione:
- decide l'eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate, relative alle attività statutarie;
 - è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco e, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea;
 - predispone i Regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle lezioni degli organi statutari;

- gestisce il patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sulle attività svolta
 - propone all'Assemblea la ripartizione delle quote associative annuali;
- e) il Consiglio di Amministrazione si riunisce, con sedute pubbliche e sempre in unica convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei facenti parte, possibilmente una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso;
- f) per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità è decisivo il voto del Presidente;
- g) per quanto concerne le modalità per la convocazione del Consiglio, salvo che non sia prevista una determinata periodicità, si provvederà a darne avviso ai diretti interessati . con congruo anticipo - a mezzo normale servizio postale o a mezzo e-mail;
- h) le sedute e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare dal processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che lo redige, e di volta in volta approvato dal Consiglio stesso;
- i) il Consigliere che non intervenga a 3 (tre) consecutive sedute consiliari o che comunque totalizzi più di 5 (cinque) assenze ingiustificate nell'arco dell'anno sociale decade dalla carica su delibera del Consiglio di Amministrazione, che provvederà alla surroga dello stesso.

ART. 10 È PRESIDENTE

- a) Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei Soci, rappresenta legalmente la Pro Loco Sovico di fronte a terzi ed anche in giudizio: dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Su deliberazione del Consiglio di amministrazione conferisce sia a Soci che a terzi procure speciali o ad negocia per determinati atti o categorie di atti;
- b) in caso di delega, assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano dell'Associazione;
- c) al Presidente, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la notifica del suo operato;
- d) il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
- e) il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione e quindi all'Assemblea dei Soci, corredando detta documentazione di idonee relazioni;
- f) ove in corso di mandato intenda rinunciare al proprio incarico, dovrà darne . per iscritto- tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione,

competente ad esprimersi . a maggioranza- circa la accettazione o meno. Detta rinuncia ha comunque effetto solo dopo la ufficiale nomina del subentrante da parte dell'Assemblea dei Soci. Pertanto, sino ad avvenuto avvicendamento e conseguente regolare consegna a mani del subentrato di tutta la documentazione sociale nonché di un rendiconto delle operazioni economico-finanziarie compiute nella frazione di esercizio di competenza, il Presidente dimissionario continuerà ad assolvere tutte le incombenze di ordinaria amministrazione.

ART. 11 È VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni

ART. 12 È SEGRETARIO

Il Segretario, eletto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del consiglio di Amministrazione; coadiuva il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro dei verbali dell'Assemblea, delle sedute del consiglio di Amministrazione, nonché del registro degli aderenti all'Associazione.

ART. 13 È TESORIERE

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone . dal punto

di vista contabile- il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli con idonee relazioni contabili.

ART. 14 È COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- a) Eletti dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto, separata da quella per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, scelti anche tra i non Soci, il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri effettivi e di *1(uno)² membro supplente (quest'ultimo subentra in ogni caso di cessazione di uno dei membri effettivi)*. Nel caso in cui non sia possibile provvedere alla sostituzione si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Collegio;
- b) nella seduta di insediamento indetta dal Presidente della Pro Loco, il Collegio elegge nel suo seno il proprio Presidente;
- c) il Collegio vigila sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
- d) esegue, anche da parte di singoli suoi membri, verifiche di cassa e contabili, individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi della spesa, nonché eventuali scostamenti dai budget approvati;
- e) con apposite relazioni collegiali riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno in sede di approvazione bilanci;
- f) cura la tenuta del libro delle adunanze del Collegio stesso, partecipa di diritto alle adunanze delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di parola ma senza diritto di voto;
- g) l'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere;

² Così modificato dal l'Assemblea del 7/4/2014

h) per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 È PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

- a) Il patrimonio della Pro Loco Sovico è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, dagli avanzi netti di gestione, dal ricavato dell'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
- b) la Pro Loco Sovico trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività:
- dalle quote associative annualmente stabilite e/o dai contributi straordinari degli associati,
 - dai contributi dei privati,
 - dai rimborsi derivanti da convenzioni,
 - da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali,
- c) fermo restando che l'adesione alla Pro Loco Sovico non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alla prevista quota annua, è comunque facoltà dei Soci elargire contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di eventuali particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d) le quote associative e le elargizioni di cui al precedente punto b), ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, sono intrasmissibili, non rivalutabili ed a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né di estinzione, di recesso o di

esclusione dall'Associazione stessa, può pertanto farsi luogo alla ripartizione di quanto versato;

- e) il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né successioni a titolo particolare né per successione a titolo universale.

ART. 16 È BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

- a) Gli esercizi della Pro Loco Sovico chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- b) In tempo utile, comunque nei termini previsti dal precedente art. 9 lett.-e), il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- c) I bilanci, dai quali devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ART. 17 È AVANZI DI GESTIONE

- a) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa;
- b) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 18 È SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

- a) Lo scioglimento o la cessazione della Pro Loco Sovico non potrà essere pronunciato che dall'Assemblea straordinaria dei Soci, valida in prima o in

